

Ordinanza, Tribunale di Roma, Dott. Francesco Mannino, 04 aprile 2016

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III CIVILE**

Il Giudice dott. Francesco Mannino,

sciogliendo la riserva assunta,

viste le richieste istruttorie avanzate:

ritenuta la inammissibilità, a prescindere dalla sua fondatezza o meno, della istanza ex art. 700 c.p.c. avanzata non con separato ricorso ma in una delle memorie ex art. 183 c.p.c.;

rilevato che parte attrice ha chiesto la produzione ex art. 210 c.p.c. anche del contratto di conto corrente relativo al rapporto dedotto in giudizio, contratto del quale anch'egli, come contraente, ha il possesso in originale (né è stato mai dedotto il contrario);

considerato che, per antica e mai mutata giurisprudenza del S.C. (cfr. sent. n. 2056/72), "il potere conferito al giudice dall'art. 210 cod. proc. civ., di ordinare ad una delle parti o ad un terzo la esibizione di un documento, deve essere tenuto distinto dall'onere di produzione di documenti che grava sulla parte tenuta a fornire la prova, e può essere esercitato solo quando detta parte non possa, senza l'esibizione, assolvere con altro mezzo l'onere probatorio. Conseguentemente l'ordine di esibizione non può avere ad oggetto un documento posseduto anche dalla parte che propone la relativa istanza";

ritenuto che l'ordine di produzione del predetto contratto ex art. 210 c.p.c., non può essere emesso;

considerato che, alla luce della documentazione acquisita in atti, non appare decisiva l'acquisizione degli estratti conto oggetto di richiesta ex art. 119 t.u.b. e 210 c.p.c. e che la causa può essere rinviata ad udienza di precisazione delle conclusioni:

dichiara inammissibile l'istanza ex art. 700 c.p.c.;

rigetta la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;

rinvia all'udienza del 16 maggio 2017 h. 9.30 per la precisazione delle conclusioni.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Roma, 2 aprile 2016

**Il Giudice
dott. Francesco Mannino**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*